

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 201

28 novembre 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

QUALIFICAZIONE E TUTELA DELL'IMPRESA BALNEARE

Oggetto assembleare n. 5687

Relazione

Di recente la Regione Liguria ha approvato – prima in Italia – la legge per la valorizzazione e la promozione delle imprese balneari. Una legge che si ritiene possa trovare agevole e doverosa applicazione anche in Emilia-Romagna non solo per l'importanza strategica, dal punto di vista turistico, storico e culturale della Riviera Adriatica, ma anche per la presenza, su tutto il territorio regionale, di sistemi lacuali e fluviali e di località termali che giocano un ruolo decisivo per l'economia, la cultura e il tessuto sociale locali.

Il segnale lanciato dalla Regione Liguria, con l'approvazione del progetto di legge a tutela delle imprese balneari, riveste particolare importanza anche sotto il profilo dell'autonomia regionale che trova così la sua esplicitazione anche dal punto di vista economico e turistico.

La Regione Emilia-Romagna, negli ultimi tempi, ha fatto sentire più forte, nei confronti del Governo nazionale, la richiesta di una maggiore autonomia, in base a quanto dispone l'art. 116 della Carta Costituzionale, intraprendendo pertanto quel necessario percorso verso il negoziato con l'esecutivo nazionale al fine di ottenere più ampi margini di autonomia e di manovra. Anche in questo contesto si inserisce la presente proposta di legge, nella consapevolezza dell'impegno già profuso dalla Regione Emilia-Romagna, dal punto di vista normativo, per valorizzare il settore turistico nel suo complesso. Vale qui la pena ricordare l'ordinanza balneare di fine gennaio 2017 della Regione Emilia-Romagna che ha previsto la possibilità di aprire gli stabilimenti balneari anche d'inverno per ristorazione, attività sportive e di intrattenimento (il cosiddetto "Mare d'inverno").

Il presente progetto di legge codifica, in altre parole, quelle azioni già messe in campo e ne aggiunge e propone di nuove, in linea, inoltre, anche con l'iniziativa parlamentare: recente è infatti l'approvazione, in prima lettura, da parte della Camera, del disegno di legge Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

L'art. 1 definisce le finalità di promozione, tutela e qualificazione dell'impresa balneare.

L'art. 2 contiene la definizione di impresa balneare la quale, di norma, risulta collocata in aree demaniali, localizzata sulla riva

del mare, di laghi o di fiumi o in località termali e svolge attività di natura economica attinente alla fruizione turistico-ricreativa degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione ove consentita. Inoltre rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

L'art. 3 rimanda a una specifica disciplina in tema di rilascio di concessioni alle imprese balneari.

L'art. 4 definisce le azioni di promozione rivolte alle imprese balneari tra cui la creazione di marchi di qualità il cui rilascio

viene disciplinato con successiva delibera di Giunta.

L'art. 5 prevede che, negli strumenti di pianificazione territoriale, sia predisposta una specifica disciplina per la qualificazione delle imprese balneari.

L'art. 6 riguarda il valore aziendale dell'impresa balneare e prevede che in qualsiasi caso sia riconosciuto l'indennizzo del valore aziendale, il titolare dell'impresa balneare può, a sua cura e spese, dotarsi di una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato con la quale viene individuato il valore complessivo dell'azienda, costituito, oltre che dal patrimonio aziendale, dall'avviamento.

L'art. 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'art. 8 contiene la clausola d'urgenza.

PROGETTO DI LEGGE**Articolo 1***Finalità*

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna riconosce il valore economico, sociale e turistico delle imprese balneari le quali costituiscono un elemento fondante del patrimonio storico-culturale e del tessuto sociale regionale.

2. La Regione promuove, tutela e qualifica l'impresa balneare, in considerazione delle specifiche caratteristiche delle aree demaniali a uso turistico e ricreativo e dell'importanza del ruolo delle attività balneari nella vita e nell'economia delle località marittime, lacuali, fluviali e termali nonché della valenza commerciale e del vero e proprio modello tipico di insediamento balneare con le sue funzioni organizzative.

Articolo 2*Definizione di impresa balneare*

1. È considerata impresa balneare l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:

a) è, di norma, collocata in aree demaniali, localizzata sulla riva del mare, di laghi, di fiumi o in località termali e svolge attività di natura economica attinente alla fruizione turistico-ricreativa degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione e l'elioterapia ove consentite.

b) rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

Articolo 3*Azioni di tutela*

1. La Regione, nel riconoscere il ruolo sociale, economico, turistico, storico, culturale e strategico delle imprese balneari, prevede una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari.

Articolo 4*Azioni di promozione*

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere le imprese balneari, attiva azioni ed iniziative tese a:

a) riconoscere il ruolo fondamentale della categoria delle imprese balneari all'interno del sistema turistico regionale;

b) favorire e promuovere l'apertura degli stabilimenti balneari per tutto l'anno;

c) realizzare marchi di qualità quale elemento distintivo per promuovere e tutelare le imprese balneari della Riviera Adriatica

e di altri luoghi lacustri, fluviali e termali, in quanto attività radicate nel territorio regionale e rappresentanti parte della cultura e della storia locale;

d) progettare bandi rivolti specificamente alla qualificazione e alla promozione di beni ambientali e culturali in distretti turistici ove sia rilevante la presenza di imprese balneari e di elementi tipici dei sistemi lacuali, fluviali e termali.

2. Con atto della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità di rilascio dei marchi di cui al comma 1.

Articolo 5*Azioni di qualificazione*

1. La Regione predispose, negli strumenti di pianificazione territoriale, una specifica disciplina delle aree balneari volta:

a) alla conservazione dei caratteri tipologici e distintivi dei volumi e dei manufatti della tradizione dell'impresa balneare;

b) alla promozione delle trasformazioni dei manufatti esistenti non più coerenti con gli obiettivi paesaggistici e ambientali di piano.

c) alla trasformazione, in un periodo transitorio, definito dalla Giunta regionale previo parere dell'Assemblea, di volumi e manufatti strategici per la qualità dell'offerta balneare ma non più coerenti con gli strumenti urbanistici.

Articolo 6*Valore aziendale dell'impresa balneare*

1. In qualsiasi caso sia riconosciuto l'indennizzo del valore aziendale, il titolare dell'impresa balneare può, a sua cura e spese, dotarsi di una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato con la quale viene individuato il valore complessivo dell'azienda, costituito, oltre che dal patrimonio aziendale, dall'avviamento.

Articolo 7*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui alla legislazione vigente.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 8*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione